



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Monza
Sezione III civile - Fallimentare

RIC. N. 315-08

SENT. N. _____

FALL. N. _____

CRON. N. _____

REP. N. _____

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski

Presidente rel.

Dott. Mirko Buratti _____

Giudice

Dott. Cinzia Fallo

Giudice

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento promosso su istanza depositata in data 11.06.2008;

DA

Procura della Repubblica di Monza e con l'intervento adesivo di ~~Maria Giorgia~~ + 18, elettivamente domiciliata quest'ultima presso lo Studio dell'avv. To ~~Paolo Di Matteo~~ via ~~Francesco Finzi n. 14~~ Monza che la rappresenta, difesa dall'avv. To ~~Domenico Di Lisa~~ del foro di Roma come da procure in atti _____

NEI CONFRONTI DI

X-~~PHARMIA S.R.L.~~ unipersonale con sede in Agrate Brianza ~~Viale Colonnati n. 1~~, sede spostata in Milano ~~Diego Bonaventura~~ in data 29.01.2009, cf ~~04071120960~~, ed elettivamente domiciliata a Monza Via ~~C.P. Massimo Colombo~~ To ~~Claudio Bellotti~~ che la rappresenta e difende anche disgiuntamente dall'avv.to ~~Luigi Di Lisa~~ di ~~_____~~, come da procura 10.12.2008 a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 26.11.2008 la Procura della Repubblica di Monza con il successivo l'intervento adesivo di ~~Maria Giorgia~~ + 18 ha chiesto dichiararsi il fallimento di X-~~PHARMIA S.R.L.~~ unipersonale con sede in Agrate Brianza ~~Viale Colonnati n. 1~~, sede spostata in Milano ~~Diego Bonaventura~~ in data 29.01.2009, cf ~~04071120960~~ (sono poi state depositate nel corso dell'istruttoria altre due istanze di fallimento da parte dei dipendenti)
- fissata udienza prefallimentare, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
- La parte debitrice è comparsa con il suo difensore ed il domiciliatario, anch'esso difensore, più volte dinanzi al collegio in un'istruttoria complessa ed estremamente attenta, la cui lunghezza è in parte stata determinata dalla ambiguità dei dati contabili e degli indizi sulla situazione patrimoniale della X-~~Pharma~~ stessa _____;
- Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Agrate Brianza (ai sensi dell'art. 9 comma 2 infatti, il trasferimento a Milano, operato materialmente dopo la presentazione della prima istanza di fallimento è inopponibile ai creditori), e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.

Il Giudice Estensore
Dott. Alida Paluchowski



- Sussiste la legittimazione del Procuratore della Repubblica nella presentazione della istanza di fallimento poiché dalla lettura dell'istanza di fallimento emerge chiaramente che è in corso una indagine per reati che sono ipotizzati nella fraudolenta diminuzione di attivo nei confronti della società e dei principali creditori della stessa, in particolare i 370 lavoratori. Dalla serie di produzioni effettuate dalla Procura emerge chiaramente che è in corso l'indagine istruttoria nel cui ambito è situata la ampia raccolta di sommarie informazioni poi parzialmente prodotte, ed è stata affidata una consulenza tecnica sulla valenza, veridicità ed attendibilità dei bilanci redatti dalla debitrice;
- Non si reputa quindi accoglibile l'eccezione di inammissibilità della istanza di fallimento, basata sulla affermata insussistenza del potere di richiesta del pubblico Ministero a fronte delle notizie fornite dai lavoratori, poiché se è vero che nel momento in cui i lavoratori si sono recati in Procura per informare dei fatti che li riguardavano, non pendeva ancora alcuna indagine, in occasione della successiva presentazione dell'istanza di fallimento da parte del Procuratore della Repubblica di Monza essa invece sussisteva positivamente (anche se in relazione ad essa non è ancora dato conoscere tutti i particolari in ossequio al segreto istruttorio);
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") – applicabile anche ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, ex art. 22 del medesimo decreto – grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da ~~X~~ unipersonale con sede in Agrate Brianza ~~W~~, ed anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'escnzione di parte resistente dal fallimento, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (vedi bilancio al 30 settembre 2008 e la relazione dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito delle misure interinali ex art. 15 di tipo cautelare,);
 - 1) risulta un attivo patrimoniale totale di euro 9.729.550,89 nel 2008 e di euro 26.004.370,90 nel 2007, nonché passività per 5.146.496,63 per debiti scaduti e scadenti entro l'anno 2008;
 - 2) emergono inoltre ricavi lordi di € 5.661.760,36 nel 2008 e per 11.679.381,95 per il 2007;
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che i dipendenti intervenuti ad adiuvandum hanno evidenziato debiti insoddisfatti per oltre 200.000 euro, mentre il Pubblico Ministero ha evidenziato una portata del debito previdenziale verso Fonchim ed INPS ben superiore al limite dei 30.000 euro.
- Era possibile inizialmente opinare circa l'esistenza dell'insolvenza, come ritenuto dal Collegio nel suo provvedimento in quanto vi era incertezza sulla validità dei dati di bilancio prodotti. In fatti“ a seguito della produzione dei bilanci 31.12.2007 e 30.09.2008 si appalesavano seri dubbi in ordine alla corrispondenza degli stessi alla realtà economica ed operativa della società debitrice, sostenuti con convinzione dalla Procura istante e dai lavoratori della società; osservato in particolare che ambedue i bilanci giungevano ad una parità o a ridurre ingentissime perdite in termini accettabili, come il risultato di bilancio al 30.09.2008, a fronte di operazioni di natura imprecisata in esito alle quali si realizzavano proventi straordinari di natura ignota(ben 15.277.231,84 di euro nel 2008 e 13.426.900,23 di euro nel 2007); preso atto che le riserve straordinarie si incrementavano in modo sensibilissimo tra il 2007 ed il 2008 da 359.000,00 euro a 2.955.000,00 euro, senza che fosse chiaramente comprensibile la fonte di tale disponibilità,“ ed in contemporanea L'INPS aveva negato l'erogazione della Cassa Integrazione ritenendo che la società avesse la disponibilità finanziaria necessaria per anticiparla direttamente;



- La più recente serie di accertamenti compiuti non tanto dal perito cui il Collegio aveva affidato il compito di redigere una consulenza volta ad accertare se l'attività caratteristica fosse in grado di remunerare il capitale investito (soggetto che non ha potuto operare i suoi controlli in seguito alla mancata disponibilità di dati contabili aggiornati), ma ancora più a monte dall'amministratore giudiziario sostitutivo nominato in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, ha evidenziato che la società non ha giacenze apprezzabili sui conti, ed ha omesso di integrare le stesse, pur se la richiesta è stata avanzata dall'amministratore per far fronte alle numerose obbligazioni maturate nei confronti dei lavoratori, (ceto di creditori particolarmente agguerrito poiché a causa del maquillage di bilancio posto in atto era senza stipendi ed erogazioni della Cassa integrazione dal mese di settembre e cioè da più di 6 mesi);
- Constatato altresì che pur con dati provvisori i risultati gestionali del 2008 e del 2009 consentono di apprezzare rilevanti perdite (rispettivamente 4.654.115 euro per il 2008 e 104.714 euro per il solo mese di gennaio del 2009) come attesta la II relazione dell'amministratore giudiziario in atti .
- Appurato in particolare che le sopravvenienze appostate a bilancio corrisponderebbero al corrispettivo del badwill corrisposto dalla ex controllante tedesca e che il mancato rispetto del criterio di competenza nella redazione dei bilanci è stata la ragione per cui si erano apparentemente coperte perdite ingentissime subite dalla X-Pharma nel 2007 e nel 2008;
- Constatato che correggendo anche solo tale dato si evidenziano le perdite ingenti scoperte nel 2008 di cui sopra, di entità tale che non solo assorbono integralmente il capitale, ma anche le riserve ed il patrimonio netto dell'impresa (che attualmente si trova in una situazione di liquidazione legale prevista dall'art. 2484 c.c. cfr. II relazione dell'amministratore giudiziale) ;
- Considerato che l'amministratore giudiziale ha riferito come il conteggio del badwill sia , in ogni caso, così confuso da alimentare dubbi sulla duplicazione di poste, visto che continua stranamente ad incrementarsi;
- Considerato che la situazione di palese illiquidità della società è senza possibilità di ripianamento stante la sostanziale immobilità della società stessa (che ha spostato la sede a Milano in un luogo ove non si trovano nemmeno i computers, gli arredi ed i dipendenti indispensabili) situazione che deprime l'avviamento ed il valore di tutti gli intangibles;
- Ritenuto che in ogni caso la società abbia debiti scaduti nei confronti dei dipendenti per TFR ammontanti ad 1.800.000 euro , 717.000 euro per imposte differite e 3.900.000 euro per debiti verso fornitori, 1.900.000 per debiti previdenziali, la cui rateizzazione non è stata onorata, 2.000.000 verso i dipendenti per altre componenti diverse dal TFR (dati accertati dall'amministratore giudiziario);
- Rilevato in ordine alla proposta avanzata dall'avv. To ~~P...~~, di rimettere in bonis la società al più presto al fine di far venire meno quella situazione prefallimentare che inibisce la operatività della fidejussione bancaria rilasciata da Pharmex GMBH, che essa si appalesa come un sostanziale suggerimento di raggirare ai danni del soggetto tedesco che si pretende di attuare con l'avallo del Tribunale che ha invece la consapevolezza della crisi irreversibile in cui si dibatte la società;
- Considerato che, in ogni caso i 4.000.000 in parola non sarebbero sufficienti a far fronte ai debiti scaduti della società di cui si è detto più sopra, per cui la stessa resterebbe incapace di far fronte regolarmente ed alle scadenze alle sue obbligazioni;
- Rilevato che le precedenti iniezioni di liquidità più significative, dovute a pagamenti di clienti, sono state sviate verso la capogruppo , società in fase di start up con un capitale di soli 10.000 euro che le ha contabilizzate con la dizione cashpooling, cosicché vi sono



modeste speranze di restituzione ed un sospetto di distrazione di attivo latente, visto che le somme sono state versate alla capogruppo nonostante vi fossero le pressanti obbligazioni nei confronti dei lavoratori insoddisfatte;

- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento;

P.Q.M.

- 1) dichiara il fallimento di X-~~XXXXXXXXXX~~ unipersonale con sede in Agrate Brianza ~~Via~~ sede spostata in Milano Piazza Borromeo n. 1 in data 29.01.2009, cf ~~04871120962~~;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Alida Paluchowski;
- 3) nomina Curatore, dott.
- 4) ordina il deposito - entro tre giorni - dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F.;
- 5) fissa per la comparizione del /legale rappresentante della fallita X-~~XXXXXXXXXX~~ unipersonale con sede in Agrate Brianza ~~Via~~ sede spostata in Milano Piazza Borromeo n. 1 in data 29.01.2009, cf 04871120962 e per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 09.07.2009 __, ad ore 11,00 __, innanzi al Giudice Delegato dott. Alida Paluchowski;
- 6) assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di X-~~XXXXXXXXXX~~ unipersonale con sede in ~~Agrate Brianza~~ sede spostata in Milano ~~Piazza Borromeo n. 1~~ in data 29.01.2009, cf ~~04871120962~~, termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive;
- 7) dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e - a mezzo fax - al Curatore;
- 8) dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione per gli effetti di cui all'art. 17 L.F.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 10.03.2009__.

Il Cancelliere

Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski

Depositato in Cancelleria oggi _____

Il Cancelliere